

Messaggio

numero

6784

data

9 aprile 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica dello Statuto della Verzasca SA

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio con il quale chiediamo l'approvazione della modifica dello Statuto della società Verzasca SA, art. 21. La modifica si impone perché a tenore di questa norma statutaria "Il dividendo non deve superare dell'1% l'interesse medio dei prestiti della società". Ora lo scorso 13 dicembre 2012 la società ha rimborsato l'ultimo prestito di 3 milioni di franchi ancora esistente, per cui, in ragione dell'art. 21 dello Statuto, non sarebbe più possibile versare un dividendo adeguato. Ciò non corrisponde evidentemente agli interessi dei due azionisti, per cui si propone di modificare la regola relativa alla distribuzione di dividendi. La modifica dell'art. 21 dello Statuto comporta un'analogia modifica dell'art. 11 lettera e) del Contratto di fondazione di Verzasca SA tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Comune di Lugano.

1. INTRODUZIONE

La società Verzasca SA è stata costituita il 6 maggio 1960 per la costruzione e la gestione dell'impianto di produzione di energia idroelettrica situato nell'omonima valle. Il Cantone detiene 1/3 del capitale azionario di nominali 30 milioni di franchi, pari a 100 delle 300 azioni nominative mentre che l'azionista di maggioranza è il Comune di Lugano (20 milioni, pari a 200 azioni nominative).

Lo statuto è stato approvato con DL dal Gran Consiglio il 3 dicembre 1959, contestualmente all'approvazione del contratto di fondazione della Verzasca SA fra lo Stato e il Comune di Lugano.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto "*Il dividendo non deve superare dell'1% l'interesse medio dei prestiti della società*". L'art. 11 lettera e) del Contratto quadro di fondazione fra il Cantone Ticino e il Comune di Lugano dispone in termini simili.

Nel corso del mese di dicembre 2012 è stato rimborsato l'ultimo prestito bancario (concesso per il periodo 2006-2012) di 3 milioni di franchi. Pertanto dal 1. gennaio 2013 Verzasca SA non è più debitrice di prestiti né di interessi su prestiti. La remunerazione sarà dunque, mancando il parametro di riferimento di cui all'art. 21 dello Statuto, al massimo dell'1% del capitale azionario (interpretando la norma secondo il suo tenore letterale, in quanto che essa presuppone l'esistenza di prestiti), largamente inferiore al 4.022% della media del periodo 1967-2011.

La questione potrà essere risolta soltanto mediante modifica dello Statuto, previo messaggio al Parlamento, rispettivamente al Consiglio comunale del Comune di Lugano.

La delibera sulla modifica dello Statuto non è soggetta a maggioranza qualificata o a un quorum di presenza (art. 647 e art. 704 CO), riservati i casi previsti dal CO, fra i quali non rientra però la modifica del criterio di distribuzione del dividendo sull'utile.

Ai sensi dell'art. 6 numero 3 e dell'art. 9 cpv. 2 dello Statuto, l'assemblea generale della Verzasca SA decide a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate. Ne consegue che il Cantone Ticino su questa questione è in minoranza e per rendere valida la modifica dell'art. 21 dello Statuto occorre attendere la decisione del CC di Lugano sul criterio di distribuzione del dividendo.

Ciò nondimeno, atteso che con decreto legislativo 3 dicembre 1959 il Gran Consiglio ha approvato lo Statuto della Verzasca SA, per il principio del parallelismo delle forme quale tipica espressione del principio di legalità, lo scrivente Consiglio ritiene di dover sottoporre al Gran Consiglio la proposta di modifica del predetto art. 21 e del correlato art. 11 lettera e) del Contratto di fondazione riservata, come precisato, la parallela decisione del Consiglio comunale di Lugano.

Se codesto Gran Consiglio ha approvato tutte le singole norme formanti lo Statuto e il Contratto di fondazione che ne costituisce la matrice, ne deriva infatti, per logica conseguenza ("In majore minus"), che deve approvare la modifica di ogni clausola di questi due atti. Una decisione informale di modifica delle predette clausole è infatti insostenibile senza l'approvazione dei due Consigli. Una decisione di modifica dello Statuto dovrà intervenire entro l'Assemblea generale ordinaria della Verzasca SA concernente i conti del 2013.

2. LA PROPOSTA

La modifica sottoposta al Parlamento consiste nella riforma dello Statuto e del Contratto di fondazione nel senso di ancorare il dividendo al capitale azionario che è stabile nel tempo, consentendo pertanto un versamento stabile anch'esso nel tempo, ciò che facilita la gestione della società e la pianificazione degli investimenti futuri. Il tasso medio relativo ai versamenti degli ultimi 43 anni è stato di circa il 4%.

Il Consiglio di Stato propone di portare il dividendo versato sull'utile a bilancio, previa assegnazione alle riserve legali e statutarie, al 5% del capitale azionario appunto. Questa proposta di calcolo è rafforzata dal fatto che nel rendiconto annuale della società appare da anni a pagina 12 la proposta del CdA sul dividendo, calcolato proprio in misura percentuale rispetto al capitale azionario. Si tratta quindi di proporre la modifica dello Statuto e del Contratto di fondazione conformemente a una prassi di fatto già consolidata e largamente condivisa.

Per coerenza interna con la nuova versione dell'art. 21 dello Statuto l'art. 6 numero 3 del medesimo deve essere di conseguenza reso conforme al nuovo tenore di detta norma statutaria

Il dividendo annuale della società passerebbe pertanto dagli attuali 1.2 milioni a 1.5 milioni, di cui 1/3 verrebbero versati al Cantone e il rimanente al Comune di Lugano.

3. CONCLUSIONI

Il Municipio di Lugano, con lettera del 25 marzo 2013, si è già espresso positivamente su questa proposta e non appena sarà licenziato questo messaggio provvederà ad allestire il suo parallelo e analogo messaggio al nuovo Consiglio comunale. Occorrendo l'unanimità delle parti per la modifica del Contratto di fondazione, la proposta modifica potrà avere effetto soltanto dopo l'approvazione di entrambi i legislativi.

Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la modifica del Contratto di fondazione della Verzasca SA tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Comune di Lugano nonché dello Statuto della Verzasca SA

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6784 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche dell'art. 11 lettera e) del Contratto di fondazione della Verzasca SA tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Comune di Lugano nonché dell'art. 21 dello Statuto della Verzasca SA che avranno il seguente nuovo tenore:

Art. 11 lettera e) del Contratto di fondazione della Verzasca SA

“un dividendo versato sull'utile a bilancio, previa assegnazione alle riserve legali e statutarie, dell'ordine del 5% del capitale azionario”.

Art. 6 numero 3 dello Statuto della Verzasca SA

“L'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, riservato l'art. 21.”

Art. 21 dello Statuto della Verzasca SA

“Il dividendo versato sull'utile a bilancio, previa assegnazione alle riserve legali e statutarie, corrisponde al 5% del capitale azionario”.

Articolo 2

Questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.